

COMUNE DI ACQUAROSSA

Regolamento comunale concernente il sussidio comunale alle famiglie con figli agli studi fuori domicilio

(del 31 marzo 2014)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI ACQUAROSSA

richiamati i disposti della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 e successive modifiche;

visto il messaggio municipale n. 219/14 del 24 febbraio 2014,

d e c r e t a

- Scopi** **Art. 1** ¹Con il presente regolamento si vuole sostenere finanziariamente le famiglie con figli agli studi che usano i mezzi di trasporto pubblico.
²Esso prevede un contributo alla copertura delle spese per gli abbonamenti annuali dei trasporti pubblici versato a favore dei propri domiciliati.
- Campo d'applicazione** **Art. 2** Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli studenti residenti nel Comune (domiciliati e dimoranti).
- Titolo di trasporto sussidiato** **Art. 3** Può beneficiare del sussidio l'abbonamento arcobaleno annuale, l'abbonamento generale FFS e l'abbonamento a metà prezzo.
²Altri titoli di trasporto simili e sussidiati potranno essere aggiunti dal Municipio in funzione dei nuovi prodotti offerti dalle imprese di trasporto.
- Categorie** **Art. 4** Il sussidio comunale è riconosciuto esclusivamente per titoli di trasporto di seconda classe.
- Domanda** **Art. 5** I beneficiari di cui all'art. 2 possono richiedere il contributo comunale direttamente alla Cancelleria presentando l'abbonamento acquistato, un documento d'identità, la ricevuta di pagamento, la tessera di studente o l'attestato di frequenza.
- Termine** **Art. 6** Il sussidio comunale deve essere richiesto al più tardi entro il periodo di validità dell'abbonamento
- Ammontare del sussidio** **Art. 7** ¹Per ogni studente è riconosciuto
- abbonamento arcobaleno: un sussidio pari al 50% dell'importo effettivamente pagato già dedotti eventuali sconti e riduzioni speciali.
- abbonamento generale FFS: un sussidio pari al 25% dell'importo effettivamente pagato già dedotti eventuali sconti e riduzioni speciali.
- abbonamento metà prezzo: rimborso integrale dell'importo pagato
- Restituzione dei sussidi indebitamenti riscossi** **Art. 8** ¹In caso di cambiamento di domicilio o di abbandono della frequenza scolastica il sussidio deve essere proporzionalmente rimborsato dal beneficiario, per tutti i mesi interi di domicilio fuori comune o di abbandono della scuola.
²Se per qualsiasi motivo l'azienda di trasporto rimborsa tutto o una parte del costo dell'abbonamento, la quota parte del sussidio deve essere spontaneamente rimborsata al Comune.

³Ogni abuso che viene rilevato nell'ambito dell'assegnazione del sussidio determina, oltre all'immediata restituzione dell'importo indebitamente acquisito, il decadimento del diritto al sussidio per gli anni seguenti.

⁴Rimangono riservate la procedura contravvenzionale, il prelievo delle spese amministrative e l'eventuale azione penale.

⁵Il Municipio può limitare o negare il sussidio se il richiedente non dà garanzie sufficienti atte a rendere veritiero l'uso personale del mezzo di trasporto per il quale si richiede il rimborso.

Decisioni **Art. 9** La Cancelleria del Comune determina l'ammontare del sussidio sulla base della documentazione prodotta e procede al versamento dello stesso in contanti.

Reclami **Art. 10** ¹Contro la decisione della Cancelleria è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni dalla sua intimazione.

Entrata in vigore **Art. 11** ¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. luglio 2014, riservata la ratifica da parte della competente autorità cantonale e varrà per gli abbonamenti emessi dopo tale data.

Per il Consiglio comunale

Il Presidente

Rémy Martinoli

Il Segretario

Paolo Dova